

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 DEL 29/03/2018

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" – COMPONENTE TARI – art. 67 e art. 69

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventinove** del mese di **Marzo**, alle ore **9,30** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prosecuzione; sono presenti i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Pres.	Ass.
1	NOBILE	GIUSEPPE	P	
2	VACCARO	SANTINA	P	
3	IUDICELLO	MARIA	P	
4	ORESTE	GIUSEPPINA	P	
5	IUDICELLO	ROSARIA	P	
6	PATTI	SILVANA	P	
7	PLATIA	PAOLA		A
8	ALBERTI	PLACIDO	P	
9	IUDICELLO	LIBORIO	P	
10	D'ANGELO	VINCENZO MARIO	P	
11	RINALDI	GIOVANNI		A
12	GIORDANO	ALESSANDRO	P	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti n. 2 Presenti n. 10

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, l'Avv. Giuseppe Nobile; Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Giuseppe Nigrone;

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Arch. Giuseppe Franco, l'Assessore Nicolosi e l'Assessore Stimolo.

Il Presidente constatata la presenza di n. 10 consiglieri su 12 consiglieri assegnati ed 12 in carica, e riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto Comunale e dell'art.39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare, invita i convenuti a deliberare sulla proposta in oggetto.

Comune di Castel di Lucio - Deliberazione di C.C. N.5 del 29/03/2018.

Il Presidente passa ad esaminare il 5° punto all'O.d.g., dando lettura della proposta.

Il Presidente illustra la proposta deliberativa oggetto di discussione stamattina in Consiglio, illustrandola analiticamente.

L'Assessore Nicolosi, presa la parola, afferma che sono due ulteriori risparmi per i contribuenti che ne potranno beneficiare. Comunque a tutt'oggi sono pochi che usufruiscono dell'agevolazione per il compostaggio.

Il consigliere D'Angelo, chiesta e ottenuta la parola, precisa che le modifiche che verranno apportate, sono migliorative per i commercianti e gli artigiani rispetto agli anni precedenti.

Il consigliere Iudicello Liborio, chiesta e ottenuta la parola, chiede all'Assessore Nicolosi se sono aumentati i casi degli utenti che hanno avviato la pratica del compostaggio, ricevendo risposta negativa da parte dell'Assessore Nicolosi.

Il consigliere Patti, chiesta e ottenuta la parola, afferma che ancora una volta non è stato rispettato l'iter per l'approvazione o per la modifica di un regolamento comunale, infatti, considerato che queste modifiche non incidono sul piano finanziario, potevano essere discusse nell'apposita Commissione dei regolamenti prima di passare all'esame del Consiglio. Questo avrebbe consentito di poter apportare altre modifiche. Ancora una volta non c'è stato un vero e proprio confronto e non è stato rispettato il ruolo che rivestiamo in Consiglio, si tratta di modifiche apportate all'ultimo momento.

Il Presidente, si assume la responsabilità di quanto accaduto, e precisa che, non c'è stato tempo per poter riunire la competente Commissione Regolamenti. In ogni caso ne abbiamo discusso nella conferenza dei Capigruppo, in quanto era vicina la scadenza del 31/03/2018, termine ultimo per l'approvazione delle modifiche al regolamento.

Il Consigliere Giordano Alessandro, chiesta e ottenuta la parola, asserisce che in altri settori, come in quello agricolo, viene ogni anno richiesto di presentare le istanze per altri tipi di benefici, pertanto non c'è nulla di strano che ogni anno l'istanza anche in materia di Tari debba essere ripresentata, perché è la fotografia che quell'attività in questo caso esiste ancora. La nostra proposta è quella di lasciare invariato l'art. 69, e si ritiene d'accordo solamente sulla proposta deliberativa di modifica dell'art. 67.

Pertanto il Presidente sottopone alla votazione la proposta del consigliere Giordano:

Si passa alla votazione per alzata di mano.

Con votazione palese per alzata di mano, con n. 7 voti contrari (Nobile G., Iudicello M, Vaccaro S., Iudicello R., Alberti P., D'Angelo V.M., Oreste G.) con n. 3 (tre) voti favorevoli (votanti: Patti Silvana, Giordano Alessandro e Iudicello Liborio). La proposta del consigliere Giordano non viene approvata.

Dopodiché si passa alla votazione della proposta deliberativa oggetto di discussione in questa seduta consiliare.

Si passa alla votazione per alzata di mano.

Con votazione palese per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli (Nobile G., Iudicello M, Vaccaro S., Iudicello R., Alberti P., D'Angelo V.M., Oreste G.) con n. 3 (tre) voti contrari (votanti: Patti Silvana, Giordano Alessandro e Iudicello Liborio). La proposta viene approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, espressi dai Responsabili degli uffici competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Constatato l'esito della votazione testé proclamata dal Presidente;

D E L I B E R A

1. Di approvare la modifica dell'art. 67 "RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO" che attualmente recita:

Art. 67
RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO

1. E' assicurata una riduzione del 50% della quota variabile del tributo alle utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio in modo continuativo, allegando copia della fattura di acquisto della compostiera e deve essere comunicato il luogo dove avviene il compostaggio, l'applicazione della predetta riduzione è subordinata alla dimostrazione del rispetto delle disposizioni vigenti in materia in materia di compostaggio.
2. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione.
3. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigente regolamento comunale.

NUOVA VERSIONE

1. E' assicurata una riduzione del 50% della quota variabile del tributo alle utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata:
 - a) alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio in modo continuativo, allegando copia della fattura di acquisto della compostiera;
 - b) alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio in modo continuativo dichiarando di possedere una compostiera artigianale autocostruita: contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata nel centro urbano, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con secondo le indicazioni che fornirà l'Ufficio Tecnico Comunale.
 3. Deve essere comunicato il luogo dove avviene il compostaggio, l'applicazione della predetta riduzione è subordinata alla dimostrazione del rispetto delle disposizioni vigenti in materia in materia di compostaggio.
 4. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o comunque entro i confini del territorio comunale, per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
 5. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
2. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione.

3. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigente regolamento comunale.

2. Di approvare la modifica l'art. 69 "AGEVOLAZIONI" che attualmente recita:

Art. 69
AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Unità immobiliare abitate da famiglie con contesto socio-economico disagiato, con ISEE fino a € 10.632,94, riduzione del 30%;
 - b. Famiglie con portatori di handicap riconosciuto dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3, con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 9.000,00, riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.
 - c. unità immobiliari adibite ad uso di attività commerciali, artigianali,: riduzione del 50%.
 - d. Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 150 mq i cui occupanti non siano superiori a 1 unità: riduzione del 30%.
 - e. Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 250 mq i cui occupanti non siano superiori a 2 unità: riduzione del 30%.
 - f. Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 350 mq i cui occupanti non siano superiori a 3 unità: riduzione del 30%.
 - g. Unità immobiliari adibite a studi professionali: riduzione del 25%.
- 1bis Per le unità immobiliari adibite ad uso di attività turistico-ricettive e attività di ristorazione il tributo verrà calcolato o sui giorni indicati nella richiesta di autorizzazione all'apertura o, sul numero dei giorni effettivi di apertura che verrà comunicata entro il 31 gennaio dell'anno di imposta successivo, con un minimo di novanta giorni per anno solare.
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono alternative non cumulabili tra loro, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e saranno concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1° gli aventi diritto devono presentare presso il protocollo generale di questo Comune specifica richiesta, corredata da documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, entro il termine indicato annualmente in apposito avviso pubblico predisposto dall'Area Economico-finanziaria.
4. Qualora le risorse disponibili in bilancio non saranno sufficienti a garantire tutti gli aventi diritto la prevista riduzione, l'agevolazione verrà garantita in misura ridotta a tutti gli aventi diritto con la medesima riduzione percentuale sino ad esaurimento delle risorse.
5. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 65.

NUOVA VERSIONE

Art. 69
AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Unità immobiliare abitate da famiglie con contesto socio-economico disagiato, con ISEE fino a € 10.632,94, riduzione del 30%;
 - b. Famiglie con portatori di handicap riconosciuto dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3, con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 9.000,00, riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.
 - c. unità immobiliari adibite ad uso di attività commerciali, artigianali: riduzione del 50%.

- d. Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 150 mq i cui occupanti non siano superiori a 1 unità: riduzione del 30%.
- e. Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 250 mq i cui occupanti non siano superiori a 2 unità: riduzione del 30%.
- f. Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 350 mq i cui occupanti non siano superiori a 3 unità: riduzione del 30%.
- g. Unità immobiliari adibite a studi professionali: riduzione del 25%.

1bis Per le unità immobiliari adibite ad uso di attività turistico-ricettive e attività di ristorazione il tributo verrà calcolato o sui giorni indicati nella richiesta di autorizzazione all'apertura o, sul numero dei giorni effettivi di apertura che verrà comunicata entro il 31 gennaio dell'anno di imposta successivo, con un minimo di novanta giorni per anno solare.

- 2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono alternative non cumulabili tra loro, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e saranno concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- 3. Al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 lettere a) b) d) e) f), gli aventi diritto devono presentare presso il protocollo generale di questo Comune specifica richiesta, corredata da documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, entro il termine indicato annualmente in apposito avviso pubblico predisposto dall'Area Economico-finanziaria.
- 4. Qualora le risorse disponibili in bilancio non saranno sufficienti a garantire tutti gli aventi diritto la prevista riduzione, l'agevolazione verrà garantita in misura ridotta a tutti gli aventi diritto con la medesima riduzione percentuale sino ad esaurimento delle risorse.
- 5. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 65.

2) Dare atto che, per effetto delle modifiche sopra riportare evidenziate in "grassetto", il regolamento IUC - componente TARI, risulta modificato

3) Di trasmettere, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, la deliberazione e copia del regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4) Di chiedere l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

3. Di trasmettere, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, la deliberazione e copia del regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, propone di dichiarare immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. n. 44/91 e s.m.i., la deliberazione in oggetto.

Il Presidente pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese per alzata di mano, con n. 10 favorevoli (votanti: Nobile G., Vaccaro S., Iudicello M., Iudicello R., Alberti P, D'Angelo V.M., Oreste G., Patti S., Giordano A., Iudicello Liborio),

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

Provincia di Messina

PARERE N. 2.2018 SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di marzo, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del Comune di Castel di Lucio, nominato con la delibera consiliare n. 32 del 29/10/2016,

RICHIAMATO

l'art. 239 comma 1 lett. B N. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con L. n. 213/2012, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

DATO ATTO

- che il regolamento IUC è stato approvato con delibera del C.C. n 14 del 31/07/2014 e modificato con delibera del C.C. n 13 del 23/07/2015;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate delle modifiche al Regolamento IUC – componente TARI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate delle modifiche al Regolamento IUC – componente TARI;
- Considerata l'esigenza dell'amministrazione comunale di modificare il comma 1 dell'art. 67 ed il comma 3 dell'art. 69 del predetto regolamento come di seguito indicato,

Nuovo comma 1 dell' Art. 67:

- o 1. E' assicurata una riduzione del 50% della quota variabile del tributo alle utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata:
 - a) alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio in modo continuativo, allegando copia della fattura di acquisto della compostiera;
 - b) alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio in modo continuativo dichiarando di possedere una compostiera artigianale autocostruita: contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata nel centro urbano, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con secondo le indicazioni che fornirà l'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3. Deve essere comunicato il luogo dove avviene il compostaggio, l'applicazione della predetta riduzione è subordinata alla dimostrazione del rispetto delle disposizioni vigenti in materia in materia di compostaggio.
- 4. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o comunque entro i confini del territorio comunale, per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
- 5. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Nuovo comma 3 dell' Art. 69

- o 3. Al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui al **comma 1 lettere a) b) d) e) f)**, gli aventi diritto devono presentare presso il protocollo generale di questo Comune specifica richiesta, corredata da documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, entro il termine indicato annualmente in apposito avviso pubblico predisposto dall'Area Economico-finanziaria

ESAMINATA

- la proposta di deliberazione ed i relativi allegati,

VISTI

- i commi 639, 659, 660, 679, 682, 702, 704 e 737 dell'art. 1 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica positivo espresso dal Responsabile de Servizio Tributi;
- il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO

- che la modifica sopracitata sia rispettosa delle norme vigenti in materia;
- che la bozza di delibera visionata sia congrua, coerente ed attendibile dal punto di vista contabile;

ESPRIME

parere favorevole in relazione all'adozione, da parte del C.C. del Comune di Castel di Lucio, della proposta di modifica del regolamento comunale IUC – componente TARI.

Palermo 26/03/2018

IL revisore unico

Dott. Luigi Sorce



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
F.to G.Nobile

Il Consigliere Anziano
F.to S.Vaccaro

Il Segretario Comunale
F.to A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 05-04-2018

Li 04-04-2018

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

non è soggetta a controllo, come chiarito con circolare dell'Ass.to Reg.le EE.LL. 24/03/2003, pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 04-04-2018

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-03-2018

dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44
 è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 04-04-2018

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale e all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ col n. _____ del reg. delle pubblicazioni.

Li _____

Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ dal _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del Responsabile della pubblicazione albo on line.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone